II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1973

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)

(73/173/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le sostanze e i preparati pericolosi sono regolati giuridicamente negli Stati membri; che in queste regolamentazioni si riscontrano notevoli differenze soprattutto per quanto concerne l'etichettatura, ma che anche nella classificazione secondo il grado di pericolosità esistono differenze; che queste differenze rappresentano un notevole ostacolo agli scambi e che ne consegue un'incidenza diretta sull' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che una regolamentazione per le sostanze pericolose è già stata stabilita con la direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative alla classificazione, all' imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], modificata da ultimo con la direttiva del 21 maggio 1973 [2]; che è necessario ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi;

considerando che, date l'ampiezza del settore e l'esigenza di molteplici e dettagliate misure per realizzare il ravvicinamento di tutte le disposizioni relative ai preparati pericolosi, è utile procedere anzitutto al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di un certo gruppo di preparati pericolosi, come i solventi;

considerando che questi preparati si distinguono in particolare per il pericolo di tossicità e di nocività dei loro costituenti;

considerando che preparati contenenti una o più di queste sostanze pericolose sono usati molto frequentemente nell'industria, nell'artigianato, nell'agricoltura e nel governo della casa, sia come solventi, sia come diluenti, smacchiatori, prodotti per lo sgrassaggio o prodotti simili;

considerando che sarà inoltre necessario, a motivo delle molteplici e differenti utilizzazioni di solventi in altri preparati, tener conto in altre direttive del pericolo esistente in relazione alle condizioni di impiego quali l'uso prolungato od occasionale, alla quantità dei preparati pericolosi, alle dimensioni delle confezioni dei preparati ed ad ogni altro elemento utile di valutazione che comporti un aumento o eventualmente una diminuzione del pericolo; che tali direttive speciali dovranno riguardare in particolare gli antiparassitari, le colle, gli inchiostri tipografici, le vernici e le lacche;

considerando che, nel caso di preparati composti esclusivamente da solventi, per le particolari caratteri-

[1] GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 167 del 25. 6. 1973, pag. 1.

stiche e condizioni di impiego di tali preparati, è necessario tenere presenti, oltre ad altri elementi di valutazione di pericolosità, anche i valori noti per quanto riguarda i rischi di intossicazione derivanti da un uso prolungato;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nella presente direttiva; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene stabilire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del «Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei preparati e delle sostanze pericolosi» istituito con direttiva del 27 giugno 1967,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda:

— la classificazione,

— l'imballaggio,

— l'etichettatura,

dei preparati pericolosi composti esclusivamente da solventi destinati ad essere usati come tali. Sono anche considerate preparati pericolosi le sostanze destinate ad essere usate come solventi e contenenti le impurità di cui all'allegato in quantità superiori ai limiti stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 5.

2. Questa direttiva è applicabile ai preparati immessi sul mercato negli Stati membri, che contengono una o più delle sostanze menzionate nell'allegato.

3. La presente direttiva non è applicabile:

a) alle medicine, agli stupefacenti, ai preparati radioattivi e ai carburanti;

b) al trasporto di questi preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

c) alle munizioni e agli oggetti che contengono preparati sotto forma di esplosivi per l'accensione o carburanti;

d) ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi;

e) ai preparati che si trovano in transito e sono sottoposti ad un controllo doganale, purché non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione.

4. Per questa direttiva sono valide le definizioni dell'articolo 2 della direttiva del 27 giugno 1967.

Articolo 2

1. Le sostanze tossiche e nocive ai sensi della definizione contenuta nella direttiva del 27 giugno 1967 utilizzate come solventi, sono ripartite in classi e sottoclassi conformemente all'allegato.

Le sostanze tossiche figurano nella classe I, le sostanze nocive nella classe II. Ad ogni sottoclasse è attribuito un indice di classificazione I_1 en un indice di esenzione I_2 che figurano nella tabella riportata qui di seguito:

Classe della sostanza	Indice di classificazione I_1	Indice di esenzione I_2	Limite di concentrazione per l'esenzione E %
Tossico I/a	500	500	0,2
I/b	100	100	1
I/c	25	25	4
Nocivo II/a	5	20	5
II/b	2	8	12,5
II/c	1	4	25
II/d	0,5	2	50

2. Sono considerati tossici i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato, se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I_1 è superiore 500, cioè:

$$\Sigma [P \times I_1] > 500;$$

dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato,

I_1 è l'indice che corrisponde alla classe della sostanza

3. Sono considerati nocivi i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato:

a) se la somma dei prodotti di cui al paragrafo 2 è inferiore o pari a 500, cioè

$$\Sigma [P \times I_1] \leq 500$$

b) se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche

o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I_2 è superiore a 100, cioé:

$$\Sigma [P \times I_2] > 100;$$

dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato;

I_1 e I_2 sono gli indici che corrispondono alla classe della sostanza.

4. Non sono considerati come tossici e nocivi i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell' allegato se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I_2 è inferiore o pari a 100, cioè:

$$\Sigma [P \times I_2] \leq 100;$$

dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato e

I_2 l'indice corrispondente alla classe della sostanza.

5. Nei preparati soggetti alla presente direttiva non si tiene conto delle sostanze indicate nell'allegato, presenti singolarmente in concentrazione inferiore allo 0,2 % in peso, se appartengono alla classe I, all'1 % se appartengono alla classe II, siano esse presenti come impurità o come additivi.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano adeguate misure perché i preparati pericolosi (solventi) possano essere immessi sul mercato soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano adeguate misure perché i preparati pericolosi (solventi) possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi rispondono ai seguenti requisiti:

a) gli imballaggi debbono essere confezionati e chiusi in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, ad eccezione dei dispositivi regolamentari di sicurezza;

b) i materiali costituenti l'imballaggio e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto né poter formare con quest'ultimo combinazioni nocive o pericolose;

c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza alle normali esigenze di manipolazione.

Ogni imballaggio che risponda a tali requisiti è considerato sufficiente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure perché i preparati pericolosi (solventi) possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio risponde, per quanto riguarda l'etichettatura, ai seguenti requisiti.

2. Ogni imballaggio deve portare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile:

a) il nome del componente o dei componenti tossici del preparato pericoloso;

il nome dei componenti nocivi, se sono contenuti in concentrazione superiore al:

— 3 % per le sostanze della classe II/a;

— 6 % per le sostanze della classe II/b;

— 10 % per le sostanze della classe II/c;

— 5 % per il toluene e lo xilene;

— 20 % per le sostanze della classe II/d.

Il nome deve corrispondere ad uno di quelli inclusi nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva del 27 giugno 1967.

b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o di qualsiasi altra persona che immette il preparato sul mercato;

c) i simboli e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato tossico, nocivo o facilmente infiammabile conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva del 27 giugno 1967 in combinazione con l'allegato V;

d) un richiamo ai rischi specifici derivanti da questi pericoli, che potrà essere tralasciato per i preparati non tossici se il contenuto dell'imballaggio non supera 100 ml.

3. L'obbligo di indicare i rischi specifici spetta al fabbricante o a qualunque altra persona che immette sul mercato tale preparato secondo l'entità dei rischi principali.

Questo richiamo dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nell'allegato III della direttiva del 27 giugno 1967.

Non è necessario far uso di più di 4 frasi-tipo. Le indicazioni relative alla salute dovranno avere la precedenza su quelle relative al pericolo di esplosione o di incendio.

4. L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza destinati ad evitare i pericoli principali del preparato. Tali consigli sono scelti, dal fabbricante o da chiunque immetta sul mercato il preparato, tra le indicazioni contenute nell'elenco dell'allegato I della direttiva del 27 giugno 1967 e dell'allegato IV.

5. L'articolo 2, paragrafo 5, si applica mutatis mutandis all'etichettatura.

Articolo 6

1. Quando le menzioni prescritte dall'articolo 5 si trovano su un'etichetta, essa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio		*Formato*
— inferiore o pari a 3 l,	possibilmente	52 × 74 mm
— superiore a 3 l e inferiore o pari a 50 l,	almeno	74 × 105 mm
— superiore a 50 l e inferiore o pari a 500 l,	almeno	105 × 148 mm
— superiore a 500 l,	almeno	148 × 210 mm

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.

2. L'etichetta non è d'obbligo quando l'imballaggio stesso porti bene in vista le indicazioni secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono esigere, per l'immissione sul mercato nel loro territorio dei preparati pericolosi, che l'etichettatura sia effettuata nella o nelle lingue nazionali.

4. I requisiti di etichettatura della presente direttiva si considerano soddisfatti:

a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni, la confezione esterna è provvista di un'etichettatura conforme ai regolamenti relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme alla presente direttiva;

b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di un'etichettatura che soddisfa alle disposizioni previste dai regolamenti relativi al trasporto delle sostanze pericolose e completate con quelle di cui alla presente direttiva, articolo 5, paragrafo 2, a), b), d), e paragrafo 3.

Articolo 7

1. Gli Stati membri possono permettere:

a) che sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte non permettono un'etichettatura conforme all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, possa essere applicata l'etichettatura prescritta all'articolo 5 in altro modo adeguato;

b) che, in deroga agli articoli 5 e 6, gli imballaggi dei preparati ad esclusione dei preparati tossici non debbano essere etichettati o possano esserlo in modo diverso quando detti imballaggi contengano quantità talmente limitate da non comportare alcun pericolo per i lavoratori e i terzi.

2. Se uno Stato membro si avvale delle facoltà disposte al paragrafo 1, deve informarne immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare per motivi di classificazione, di imballaggio o di etichettatura, l'immissione sul mercato dei preparati pericolosi se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato.

Articolo 9

1. Se uno Stato membro constata che un preparato pericoloso, quantunque conforme alle disposizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la sicurezza o la salute e che è pertanto necessario effettuare una classificazione o un'etichettatura diverse da quelle previste dalla presente direttiva, detto Stato può vietare nel suo territorio la vendita, l'immissione sul mercato o l'uso di tale preparato per un periodo

massimo di sei mesi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

2. Entro sei settimane, la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati. Essa esprime poi il suo parere e prende i provvedimenti del caso. Qualora la Commissione ritenesse necessaria una modifica, ai sensi dell'articolo 10, il periodo previsto dal paragrafo 1 viene prorogato fino a che sarà espletata la procedura definita all'articolo 8 quater della direttiva del 27 giugno 1967.

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 8 quater della direttiva del 27 giugno 1967.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, per un periodo di tre anni a partire dalla notifica della presente direttiva e in deroga alle disposizioni del presente articolo, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito possono ammettere la commercializzazione sul loro territorio di sostanze pericolose (solventi) il cui imballaggio sia conforme, per quanto riguarda l'etichettatura, alle norme in vigore sul loro territorio alla data dell'adesione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno, che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

ANNEXE

Liste concernant la classification des substances dangereuses (solvants)

ANLAGE

Liste für die Einteilung der gefährlichen Stoffe (Lösemittel)

ALLEGATO

Elenco relativo alla classificazione delle sostanze pericolose (solventi)

BIJLAGE

Lijst betreffende de classificatie van de gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen)

ANNEX

Classification of dangerous substances (solvents)

BILAG

Liste vedrørende klassificering af farlige stoffer (opløsningsmidler)

CLASSE I/a

KLASSE I/a

Substances toxiques	**Giftige Stoffe**
Sostanze tossiche	**Giftige stoffen**
Toxic substances	**Giftige stoffer**
(Symbole : « Tête de mort »)	(Symbol: „Totenkopf")
(Simbolo: «Teschio»)	(Symbool: „Doodskop")
(Symbol: 'Death's head and crossbones')	(Symbol: »Dødningshoved«)

Substance	**Stoff**	
Sostanza	**Stof**	
Substance	**Stof**	
6,3	Sulfure de carbone	
	Kohlendisulfid (Schwefelkohlenstoff)	
	Solfuro di carbonio	
	Koolstofdisulfide (zwavelkoolstof)	
	Carbon disulphide	
	Carbondisulfid	
601,18	Benzène	
	Benzol	
	Benzene (Benzolo)	
	Benzeen	
	Benzene	
	Benzen	
602,4	Tétrachlorure de carbone (Tétrachlorométhane)	
	Tetrachlor-methan (Tetrachlorkohlenstoff)	
	Tetracloruro di carbonio (tetraclorometano)	
	Tetrachloorkoolstof (tetrachloormethaan)	
	Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane)	
	Tetraklormethan	
602,9	1,1,2,2-Tétrachloréthane	
	1,1,2,2-Tetrachlor-äthan	
	1,1,2,2-Tetracloro-etano	
	1,1,2,2-Tetrachloorethaan	
	1,1,2,2-Tetrachloroethane	
	1,1,2,2-Tetraklorethan	

602,10 Pentachloréthane
Pentachlor-äthan
Pentacloro-etano
Pentachloorethaan
Pentachloroethane
Pentaklorethan

609,1 Nitrobenzène
Nitrobenzol
Nitrobenzene
Nitrobenzeen
Nitrobenzene
Nitrobenzen

612,5 Aniline
Anilin
Anilina
Aniline
Aniline
Anilin

CLASSE I/b

KLASSE I/b

Substances toxiques	**Giftige Stoffe**
Sostanze tossiche	**Giftige stoffen**
Toxic substances	**Giftige stoffer**
(Symbole : « Tête de mort »)	(Symbol: „Totenkopf")
(Simbolo: «Teschio»)	(Symbool: „Doodskop")
(Symbol: 'Death's head and crossbones')	(Symbol: »Dødningshoved«)
Substance	**Stoff**
Sostanza	**Stof**
Substance	**Stof**

602,8.1 1,1,2-Trichloréthane
1,1,2-Trichlor-äthan
1,1,2-Tricloro-etano
1,1,2-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloroethane
1,1,2-Triklorethan

603,13.1 Oxyde de chloréthyle (Éther 2,2-dichloréthylique)
2,2'-Dichloräthyläther
2,2'-Dicloroetiletere
2,2'-Dichloorethylether
Di-(2-chloroethyl) ether
2,2'-Diklorethylether

604,1 Phénol
Phenol
Fenolo
Fenol
Phenol
Phenol

604,3 Crésols
Hydroxy-toluole (Kresole)
Cresoli
Kresolen
Cresols
Kresol

606,2.8 Isophorone
(Isophoron) 3,5,5-Trimethyl-cyclohexen-2-on-1
Isoforone
Isoforon
Isophorone
Isoforon

CLASSE I/c

KLASSE I/c

Substances toxiques	**Giftige Stoffe**
Sostanze tossiche	**Giftige stoffen**
Toxic substances	**Giftige stoffer**
(Symbole: « Tête de mort »)	(Symbol: „Totenkopf")
(Simbolo: «Teschio»)	(Symbool: „Doodskop")
(Symbol: 'Death's head and crossbones')	(Symbol: »Dødningshoved«)

	Substance	**Stoff**
	Sostanza	**Stof**
	Substance	**Stof**
602,10.2	Bromure de n-propyle	
	1-Brom-propan (Propylbromid)	
	1-Bromuro di propile (Monobromopropano)	
	1-Propylbromide	
	1-Bromopropane	
	1-Brompropan	
603,1	Alcool méthylique (Méthanol)	
	Methanol (Methylalkohol)	
	Alcool metilico (Metanolo)	
	Methanol (methylalcohol)	
	Methanol	
	Methanol	
603,5.1	Alcool furfurylique	
	Furfurylalkohol	
	Alcool furfurilico	
	Furfurylalcohol	
	Furfuryl alcohol	
	Furfurylalkohol	

606,2.5 **Oxyde de mésityle**
(Mesityloxid) 4-Methyl-penten-3-on-2
Ossido di mesitile -
Mesityloxide
4-Methylpent-3-en-2-one (Mesityl oxide)
2-Methylpenten-(2)-on-(4)-

608,1 Acétonitrile
Acetonitril
Acetonitrile
Acetonitril
Acetonitrile
Acetonitril

613,2 Pyridine
Pyridin
Piridina
Pyridine
Pyridine
Pyridin

CLASSE II/a

KLASSE II/a

Substances nocives (c'est-à-dire ayant une toxicité moindre)	**Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe**
Sostanze nocive (meno tossiche)	**Schadelijke (minder giftige) stoffen**
Harmful substances	**Sundhedsfarlige (mindre giftige) stoffer**
(Symbole : « Croix de Saint-André »)	(Symbol: „Andreaskreuz")
(Simbolo: «Croce di S. Andrea»)	(Symbool: „Andreaskruis")
(Symbol: 'St Andrew's Cross')	(Symbol: »Andreaskors«)
Substance	**Stoff**
Sostanza	**Stof**
Substance	**Stof**
602,3 Chloroforme (Trichlorométhane)	
Trichlor-methan (Chloroform)	
Cloroformio (triclorometano)	
Chloroform (trichloormethaan)	
Chloroform (Trichloromethane)	
Triklormethan	
602,20.2 1,2-Dichlorobenzène	
1,2-Dichlorbenzol (o-Dichlorbenzol)	
1,2-Diclorobenzene	
1,2-Dichloorbenzeen	
1,2-Dichlorobenzene	
1,2-Diklorbenzen	
609,0.1 1-Nitropropane	
1-Nitro-propan	
1-Nitropropano	
1-Nitropropaan	
1-Nitropropane	
1-Nitropropan	

609,0.2	2-Nitropropane
	2-Nitropropan
	2-Nitropropano
	2-Nitropropaan
	2-Nitropropane
	2-Nitropropan
602,7.1	1,2-Dichloréthane (Chlorure d'éthylène)
	1,2-Dichlor-äthan (Äthylenchlorid)
	1,2-Dicloro-etano
	1,2-Dichloorethaan (ethyleendichloride)
	1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)
	1,2-Diklorethan
602,20.1	Chlorobenzène
	Monochlor-benzol
	Monoclorobenzene
	Monochloorbenzeen
	Chlorobenzene
	Monoklorbenzen

CLASSE II/b

KLASSE II/b

Substances nocives (c'est-à-dire ayant une toxicité moindre)	**Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe**
Sostanze nocive (meno tossiche)	**Schadelijke (minder giftige) stoffen**
Harmful substances	**Sundhedsfarlige (mindre giftige) stoffer**
(Symbole : « Croix de Saint-André »)	(Symbol: „Andreaskreuz")
(Simbolo: «Croce di S. Andrea»)	(Symbool: „Andreaskruis")
(Symbol: 'St Andrew's Cross')	(Symbol: »Andreaskors«)
Substance	**Stoff**
Sostanza	**Stof**
Substance	**Stof**
601,23 Tétrahydronaphtalène (Tétraline)	
Tetrahydronaphthalin (Tetralin)	
Tetraidronaftalina (Tetralina)	
Tetralien	
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene (Tetralin)	
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen	
602,2.1 Bromure de méthylène (Dibromométhane)	
Dibrom-methan (Methylenbromid)	
Dibromometano	
Dibroommethaan	
Dibromomethane (Methylene dibromide)	
Dibrommethan	
602,7 1,1-Dichloréthane (Chlorure d'éthylidène)	
1,1-Dichlor-äthan (Äthylidenchlorid)	
1,1-Dicloro-etano	
1,1-Dichloorethaan	
1,1-Dichloroethane (Ethylidene chloride)	
1,1-Diklorethan	
602,11 Dichloropropanes	
Dichlor-propane	
Dicloropropani	
Dichloorpropanen	
Dichloropropanes	
Diklorpropan	

602,15 Dichloréthylènes
Dichlor-äthene (Dichloräthylene)
Dicloroetileni
Dichloorethenen (dichloorethylenen)
Dichloroethylenes
Diklorethan

602,16 Trichloréthylène
Trichlor-äthen (Trichloräthylen, Tri)
Tricloroetilene (Trielina)
Trichlooretheen (Tri)
Trichloroethylene
Triklorethan

602,17 Tétrachloréthylène (Perchloréthylène)
Tetrachlor-äthen (Perchloräthylen, Per)
Tetracloroetilene (Percloroetilene)
Tetrachlooretheen (Perchloorethyleen)
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene)
Tetraklorethan

607,9.2 N,N-Diméthylformamide
N,N-Dimethyl-formamid
N,N-Dimetilformammide
N,N-Dimethylformamide
Dimethylformamide
N,N-Dimethylformamid

603,11 1,4-Dioxanne
1,4-Dioxan
1,4-Diossano
1,4-Dioxaan
1,4-Dioxan
Diethylendioxid

603,4.6 Ether monométhylique d'éthylène-glycol (Méthylglycol)
Äthylenglykol-monomethyläther (Methylglykol)
Etilenglicol-monometiletere (Metilglicole)
Glycolmonomethylether (Methylglycol)
2-Methoxyethanol (Ethylene glycol monomethyl ether)
Æthylenglycolmonomethylether

603,4.8 **Ether monoisopropylique d'éthylène-glycol (Isopropylglycol)**
Äthylenglykol-monoisopropyläther (Isopropylglykol)
Etilenglicol-isopropiletere (Isopropilglicole)
Glycolisopropylether (Isopropylglycol)
2-Isopropoxyethanol (Ethylene glycol monoisopropyl ether)
Æthylenglycolmonoisopropylether

603,4.9 Ether monobutylique d'éthylène-glycol (Butylglycol)
Äthylenglykol-monobutyläther (Butylglykol)
Etilenglicol-monobutiletere (Butilglicole)
Glycolmonobutylether (Butylglycol)
2-Butoxyethanol (Ethylene glycol monobutyl ether)
Aethylenglycolmonobutylether

607,16.7 Acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol (Acétate de méthylglycol)
Äthylenglykol-monomethylätheracetat (Methylglykolacetat)
Acetato di etilenglicolmonometiletere (Acetato di metilglicole)
Glycolmonomethyletheracetaat (Methylglycolacetaat)
2-Methoxyethyl acetate (Methylglycol acetate)
2-Methoxyethylacetat

CLASSE II/c

KLASSE II/c

Substances nocives (c'est-à-dire ayant une toxicité moindre)	**Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe**
Sostanze nocive (meno tossiche)	**Schadelijke (minder giftige) stoffen**
Harmful substances	**Sundhedsfarlige (mindre giftige) stoffer**
(Symbole : « Croix de Saint-André »)	(Symbol: „Andreaskreuz")
(Simbolo: «Croce di S. Andrea»)	(Symbool: „Andreaskruis")
(Symbol: 'St Andrew's Cross')	(Symbol: »Andreaskors«)
Substance	**Stoff**
Sostanza	**Stof**
Substance	**Stof**
601,19 Toluène	
Toluol	
Toluene (Toluolo)	
Tolueen	
Toluene	
Toluen	
601,20 Xylènes	
Xylole	
Xileni (Xiloli)	
Xylenen	
Xylenes	
Xylen	
601,21 Styrène et a-Méthylstyrène	
Styrol und a-Methylstyrol	
Stirene (Stirolo) e a-metilstirene (d-metilstirolo)	
Styreen en a-methylstyreen	
Styrene and α-Methylstyrene	
Styren og α-Methylstyren	
601,22 O-Vinyltoluène	
o-Vinyl-toluol	
Viniltoluene	
Vinyltolueen	
Vinyltoluene	
Methylstyren	

601,20.3	Mésitylène
	1,3,5-Trimethyl-benzol
	Mesitilene
	Mesityleen
	Mesitylene
	Mesitylen
601,20.1	Éthylbenzène
	Äthyl-benzol
	Etilbenzene
	Ethylbenzeen
	Ethylbenzene
	Ethylbenzen
601,20.2	Propylbenzènes
	Propyl-benzole
	Propilbenzeni
	Propylbenzeene
	Propylbenzenes
	Propylbenzen
602,8	1,1,1-Trichloréthane
	1,1,1-Trichlor-äthan (Methylchloroform)
	1,1,1-Tricloroetano
	1,1,1-Trichloorethaan
	1,1,1-Trichloroethane
	1,1,1-Triklorethan
602,10.1	Chlorures de propyle (Chloropropanes)
	Monochlor-propane
	Cloruri di propile (Monocloro-propani)
	Monochloorpropanen (Propylchloriden)
	Chloropropanes (Propyl chlorides)
	Klorpropan
602,12.1	Chlorures d'amyle (Chloropentanes)
	Monochlor-pentane (Amylchloride)
	Cloropentani (cloruri di amile)
	Monochloorpentanen (Amylchloriden)
	Chloropentanes
	Klorpentan

603,4.7 **Éther monoéthylique d'éthylène-glycol (Éthylglycol)**
Äthylenglykol-monoäthyläther (Äthylglykol)
Etilenglicol-monoetiletere (Etilglicole)
Glycolmono-ethylether (Ethylglycol)
2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether)
Æthylenglycolmonoethylether

607,9.1 Carbonate de diméthyle
Dimethylcarbonat
Carbonato di dimetile
Dimethylcarbonaat
Dimethyl carbonate
Dimethylcarbonat

607,16.6 Méthacrylate de méthyle
Methylacrylsäuremethylester (Methylmethacrylat)
Metacrilato di metile
Methylmethacrylaat
Methyl methacrylate
Methylmethacrylat

620,9 Essence de térébenthine
Terpentinöl
Olio di trementina
Terpentijnolie
Oil of turpentine
Terpentinolie

CLASSE II/d

KLASSE II/d

Substances nocives (c'est-à-dire ayant une toxicité moindre)	**Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe**
Sostanze nocive (meno tossiche)	**Schadelijke (minder giftige) stoffen**
Harmful substances	**Sundhedsfarlige (mindre giftige) stoffer**
(Symbole: « Croix de Saint-André »)	(Symbol: „Andreaskreuz")
(Simbolo: «Croce di S. Andrea»)	(Symbool: „Andreaskruis")
(Symbol: 'St Andrew's Cross')	(Symbol: »Andreaskors«)
Substance	**Stoff**
Sostanza	**Stof**
Substance	**Stof**

602,2.2 Chlorure de méthylène (Dichlorométhane)
Dichlor-methan (Methylenchlorid)
Diclorometano (Cloruro di metilene)
Methyleenchloride
Dichloromethane
Diklormethan

603,4 Alcools butyliques
Butanole (Butylalkohole)
Alcoli butilici
Butanolen (butylalcoholen)
Butyl alcohols
Butanol — (2)

603,12.1 Éthylène-glycol
Äthylenglykol, Äthandiol (Glykol)
Glicol etilenico
Glycol
Ethanediol (Ethylene glycol)
Ethylenglycol

603,4.2 Alcools amyliques
Amylalkohole
Alcooli amilici
Amylalcoholen
Amyl alcohols (mixed isomers)
Pentylalkohol

603,4.3 Alcool méthylamylique (Méthylisobutylcarbinol)
Methylamylalkohol
Metilisobutilcarbinolo
Methylamylalcohol
4-Methylpentan-2-ol
Methylpentyalkohol

603,4.4 Cyclohexanol
Cyclohexanol
Cicloesanolo
Cyclohexanol
Cyclohexanol
Cyclohexanol

603,4.5.2 Méthylcyclohexanol
o-Methyl-cyclohexanol
Metilcicloesanolo
Methylcyclohexanol
Methylcyclohexanol
Methylcyclohexanol

606,2.6 Cyclohexanone
Cyclohexanon
Cicloesanone
Cyclohexanon
Cyclohexanone
Cyclohexanon

606,2.7 2-Méthylcyclohexanone
o-Methyl-cyclohexanon
Metilicicloesanone
Methylcyclohexanon
2-Methylcyclohexanone
Methylcyclohexanon

607,16.8 Acétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycol (Acétate d'éthylglycol)
Äthylenglykol-monoäthylätheracetat (Äthylglykolacetat)
Acetato di etilenglicolmonoetiletere (Acetato di etilglicole)
Glycolmono-ethyletheracetaat (Ethylglycolacetaat)
2-Ethoxyethyl acetate (Ethylglycol acetate)
2-Ethoxyethylacetat

607,16.9	Acétate d'éther monobutylique d'éthylène-glycol (Acétate de butylglycol)
	Äthylenglykol-monobutylätheracetat (Butylglykolacetat)
	Acetato di etilenglicolmonobutiletere (Acetato di butilglicole)
	Glycolmonobutyletheracetaat (Butylglycolacetaat)
	2-Butoxyethyl acetate (Butyl glycol acetate)
	2-Butoxylthylacetat
603,12	Tétrahydrofurane
	Tetrahydrofuran
	Tetraidrofurano
	Tetrahydrofuraan
	Tetrahydrofuran
	Tetrahydrofuran